CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 2197-quinquies c.o.m.

Disciplina transitoria relativa allo stato giuridico degli allievi marescialli e dei frequentatori

A decorrere dal 1° gennaio 2020 il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, gia' ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, ne prosegue la frequenza con il grado precedentemente rivestito. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del rispettivo ruolo di provenienza. I periodi di tempo trascorsi presso le scuole sono computati ai fini dell'anzianita' di servizio.

Versione in vigore dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Nono — Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
Titolo	II — Disposizioni transitorie
Capo	II — Disposizioni particolari
Sezione	IV — PERSONALE MILITARE Parte I Reclutamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-2197-quinquies-disciplina-transitoria-relativa-allo-stato-giuridico-degli-allievi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it